



## SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA REGIONALE VENETO

Sede legale Viale Mazzini, 213 - 36100 VICENZA – Tel. e Fax 0444/325862 - [veneto@siulp.it](mailto:veneto@siulp.it)

### Fruizione della mensa di servizio limitata ad un solo pasto giornaliero - **esigenza di chiarimento in ordine alla legittimità di tale limitazione** -

#### AL MINISTERO DELL'INTERNO - Ufficio Relazioni sindacali -

La fruizione della mensa di servizio, ovvero del buono pasto nelle realtà in cui la mensa non c'è, è regolata dalle circolari prot. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 e prot. 750.C.1. AG. 1.1/4830 del 24 novembre 2008.



Il contenuto di tali sostanzialmente omologhe determinazioni ministeriali prevede in sintesi che il diritto alla fruizione del pasto spetti al *“personale impiegato nei servizi di istituto, che, per motivi legati all'osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell'Ufficio o del reparto di appartenenza, sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentano di consumare i pasti presso il proprio domicilio”*. Viene altresì precisato che *“sulla base dei vigenti criteri e parametri di valutazione sinora adottati per l'attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria, potranno ora essere erogati buoni pasto al personale che svolga servizio in tali sedi sprovviste di strutture di mensa, tenuto a permanere in attività almeno un'ora oltre le ore 14 e le 19 come prolungamento dell'orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario di inizio dei turni di servizio. Si ritiene che quest'ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13/19 e 19/24”*.

Per quanto più interessa, si è chiarito che tale beneficio spetta, tra i vari, ai dipendenti che per esigenze di servizio permangono in attività almeno un'ora oltre le 14,00 ovvero le 19,00 come prolungamento, per effettive esigenze di servizio, dell'ordinario turno di lavoro (e non come prolungamento dell'orario straordinario).

Sulla scorta di tali premesse il diritto alla fruizione del c.d. “primo ordinario” viene riconosciuto al personale impiegato nei turni continuativi nel quadrante orario 13/19, che di prassi consuma il pasto prima del servizio. Ma per quanto qui più interessa non è affatto raro, ed anzi è circostanza che si verifica frequentemente, che il personale impiegato in servizi operativi (Volanti, Polizia Stradale, Polfer ecc.) si veda costretto a prolungare il servizio per ben più di un'ora oltre le ore 19. Il che, a stretto rigore, dovrebbe comportare il diritto alla fruizione anche del c.d. “secondo ordinario”, **ovvero, in luogo di esso, ove non fosse possibile accedere alla**

**mensa di servizio, dovrebbe essere riconosciuta l'attribuzione del buono pasto.** Non pare, in effetti, che le surrichiamate circolari possano essere interpretate in modo diverso.

Tuttavia, con determinazioni che per quanto sin qui detto risultano incomprensibili, risulta che in risposta a specifici quesiti proposti da singoli Uffici territoriali sia stato a più riprese affermato che, indipendentemente dall'attività svolta, al dipendente spetterebbe un solo pasto giornaliero, se presente la mensa di servizio, ovvero l'attribuzione di un solo buono pasto nel caso in cui non sia disponibile una mensa di servizio.

Una limitazione che, si ha ragione di ritenere, non trova alcun fondamento logico prima ancora che contrattuale o più in generale giuridico.

E tutto questo quando invece, va nel senso diametralmente opposto la disciplina della fruizione dei pasti per il personale che presta servizi coperti dalla convenzione con le Ferrovie dello Stato. Si osserva infatti che con circolare del 12 giugno 2014 nr. 557/RS/557/RS/01/100/2, al personale in servizio di scorta prolungata sui treni dedotti nella convenzione è stata assicurata la fruizione dei pasti nelle fasce orarie 12/14 e/o 19/21 (pranzo e/o cena). Ferme restando le difficoltà applicative di tale protocollo, oggetto anche di un recentissimo chiarimento, resta il fatto che, in linea di principio, quanto ai servizi di scorta Polfer si è finalmente preso atto che anche i Poliziotti, come il resto dei cittadini, hanno un regime alimentare che prevede la consumazione di due pasti al giorno.

A questo punto, allora, è del tutto inaccettabile, e prima ancora incomprensibile, la resistenza del Dipartimento ad estendere alla generalità degli operatori l'applicazione di quello che, prima ancora che essere un diritto, rappresenta un principio di buon senso.

Non è ammissibile che se la mensa è chiusa, ovvero se non sono state stipulate convenzioni con altri enti o esercizi commerciali, il poliziotto debba farsi carico in proprio del costo del pasto solo perché è previsto, o per meglio dire solo perché si afferma senza alcuna evidenza normativa, il limite di un solo - buono - pasto giornaliero.

Considerato che quanto dianzi illustrato accade in numerose realtà del Veneto, siamo con la presente a sollecitare un chiarimento presso gli Uffici Dipartimentali preposti.

Vicenza, 29 maggio 2015

**Il Segretario Generale Regionale**

**Silvano Filippi**

